

(N. 957)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1955

Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 15 luglio 1950, n. 539, vennero estesi ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici spettanti, secondo la vigente legislazione, ai mutilati ed invalidi di guerra e con la successiva legge 4 novembre 1951, n. 1287, fu disposta l'assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi suddetti, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno per la somma di lire 100.000.000. In esecuzione dell'articolo 2 di quest'ultima legge venne, poi, stipulata, per lo svolgimento dell'assistenza suddetta, apposita convenzione con l'Opera nazionale invalidi di guerra.

Le esigenze delle prestazioni assistenziali a favore della suddetta categoria di mutilati ed invalidi hanno, peraltro, appalesato l'inadeguatezza della misura del menzionato contributo annuo statale, atteso che, mentre, alla data

dell'emanazione della legge 4 novembre 1951 precitata, il numero dei mutilati ed invalidi per servizio risultava di circa 10.000 unità, attualmente il relativo numero viene accertato in circa 60.000, di cui oltre 47.000 già in possesso di decreto concessivo di pensione, 3.490 ancora in attività di servizio, benchè riconosciuti affetti da infermità ascrivibili ad una categoria di pensione, e 8.775 in attesa di trattamento pensionistico.

Correlativamente, si è verificato un progressivo aumento del numero dei mutilati ed invalidi per servizio che hanno chiesto di essere assistiti, il cui numero, mentre era nel 1952 di appena 3.000 unità, raggiungeva nell'anno 1953 la cifra di 12.000 ed è salito nel primo semestre del decorso anno a 20.000.

Tale notevole incremento delle prestazioni assistenziali a favore della menzionata categoria di invalidi e mutilati, cui provvede

l'Opera nazionale invalidi di guerra, ha determinato la necessità di un congruo aumento del relativo contributo statale, in modo da renderlo corrispondente alle accresciute esigenze del servizio e di evitare che, per l'insufficienza dei fondi disponibili, debba essere sospeso o comunque gravemente compromesso lo svolgimento degli interventi assistenziali di cui trattasi.

Allo scopo di sovvenire alla detta esigenza è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene previsto l'aumento da

lire 100 milioni a lire 275 milioni del contributo annuo stabilito a carico del bilancio di questo Ministero con l'articolo 1 della menzionata legge 4 novembre 1951, n. 1287.

L'articolo 2 assicura la copertura della maggiore spesa di lire 175.000.000 per l'esercizio finanziario in corso mediante una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55 a lire 275.000.000.

### Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, e per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.